

SENTENZA N°
N° 329/02 R.G.

Sent 10237/06
Rep 7538/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Milano sezione IV
In composizione monocratica
Dr.ssa Maria Paola Varani

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[redacted] in proprio

attrice

contro

[redacted] rappresentato e difeso
per delega in atti dagli avv.ti [redacted] presso lo
studio dei quali è elettivamente domiciliata

convenuto

[redacted] rappresentata e difesa per delega in atti
dall'avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliato

terza chiamata

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] in qualità di proprietaria di immobile sito in [redacted] confinante con il retro di edificio condominiale ubicato in via [redacted], conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il [redacted] per sentirlo condannare alla immediata rimozione di struttura triangolare che asseriva edificata su area (tetto) di sua proprietà, all'eliminazione di coppi sporgenti da tale struttura sulla sua proprietà con ingiunzione alla costruzione di una gronda al fine di ovviare al ripetuto stillicidio, alla riduzione in pristino di tavolati di sua proprietà ammalorati e distrutti dal citato inconveniente, al risarcimento dei danni subiti, anche quelli per il ritardo eventualmente causato alla possibilità di sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà nel caso il Condominio convenuto si fosse opposto con atto emulativo all'eliminazione della detta struttura e dei coppi.

Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto per eccepire la sua carenza di legittimazione passiva e per richiedere la chiamata in causa dell'Immobiliare [redacted] precedente proprietaria dell'immobile nonché [redacted] e l'I [redacted] quali proprietari degli appartamenti posti all'ultimo piano.

Si costituiva in giudizio l'Immobiliare [redacted] per eccepire la riconducibilità dell'intervento di costruzione dell'opera alla

precedente proprietà, Immobiliare [redacted] in subordine l'intervenuta usucapione della servitù di stillicidio ed in ogni caso l'infondatezza di ogni altra domanda svolta di cui chiedeva il rigetto.

In giudizio intervenivano inoltre alcuni condomini del condominio convenuto, [redacted]

[redacted] in sostanza per aderire alle eccezioni svolte dal Condominio convenuto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva esperita consulenza tecnica all'esito della quale la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Le eccezioni di carenza di legittimazione sollevate dalla parte convenuta e dalla società terza chiamata risultano sformite di prova.

Il consulente tecnico inoltre ha sul punto riferito che l'esame della documentazione in atti non ha consentito di definire con certezza i tempi di effettiva realizzazione dell'opera.

La domanda è infondata.

Il convincimento è fondato sull'esito degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente dell'Ufficio evidenziati nella relazione

tecnica depositata il 6.11.2004 in atti, approfondita e ben motivata, alla quale il Tribunale interamente si riporta.

Il consulente sulla base di ispezioni in loco attinenti la lamentata struttura a forma di "spicchio" edificata dal Condominio convenuto all'atto della ristrutturazione dell'immobile ha riferito di avere avuto modo di verificare la continuità della muratura (foto 6,8,11,12 allegate alla relazione) ed il buono stato complessivo della scossalina di raccordo fra il muro in elevazione ed il manto di copertura della proprietà dell'attrice (foto n. 7 e 8).

Ai fini della concessione di ricostruzione e sopraelevazione indicata in citazione il consulente ha inoltre constatato che l'orditura principale del tetto di proprietà [redacted] poggia sulla muratura a confine (foto n. 9 e 10).

Sulla base dei rilievi sopra riportati il consulente è giunto alla conclusione che gli interventi effettuati dal Condominio convenuto e lamentati dall'attrice non hanno interessato porzioni immobiliari di esclusiva proprietà dell'attrice e non hanno arrecato alcun pregiudizio o danno di natura statica all'immobile dell'attrice posti a confine.

In relazione allo stillicidio, che secondo l'attrice sarebbe stato provocato dalla copertura in coppi di una porzione della muratura di confine delle due proprietà, si legge nella relazione che la copertura in coppi, sporgente circa 6-8-cm sulla proprietà dell'attrice (foto n. 2,3,4,5), consente il normale deflusso delle acque verso la proprietà condominiale senza generare stillicidio

verso la proprietà [REDACTED] e che secondo la valutazione tecnica effettuata dal consulente nel caso di sopraelevazione dell'immobile da parte dell'attrice non vi sarebbe pregiudizio all'utilizzo della muratura né intralcio alla costruzione.

Il consulente ha riferito altresì di avere constatato che gli ammaloramenti alle strutture interne lamentati in citazione, interessanti peraltro porzioni di fabbricato non sottostanti la copertura posta sulla sommità di parte di muro di confine, non sono attribuibili allo sporto dei camini ed al lamentato stillicidio.

Quanto alla presenza di una canna fumaria in muratura rileva il Tribunale che le questioni relative alla lamentata irregolarità della stessa sono state tardivamente prospettate in sede di comparsa conclusionale e che parte attrice non ha formulato alcuna domanda al riguardo.

Per le ragioni esposte la domanda va rigettata, restano così assorbite tutte le altre eccezioni svolte.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, possono essere compensate tra le altre parti del giudizio le restanti spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

condanna



l'attrice a rifondere al Condominio convenuto le spese di lite liquidate nel complessivo importo di [redacted] euro, di cui [redacted] euro per diritti e [redacted] euro per onorari, oltre alle spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto

dichiara

compensate tra tutte le altre parti le spese di lite.

Milano, 3 agosto 2006

Il Giudice



Francesco d'Alia

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 18 SET. 2006

